



COMUNE DI FOMBIO

Provincia di Lodi

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20.12.2023

INDICE

Pag.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI.....	4
ART. 2 – FINALITA’.....	4
ART. 3 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	5
ART. 4 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI.....	5
ART. 5 – FINANZIAMENTO DEI SERVIZI E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA.....	5
ART. 6 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	6
ART. 7 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU).....	6
ART. 8 – DICHIARAZIONE IN CASO DI NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO.....	6
ART. 9 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE.....	6
ART. 10 – ISEE CORRENTE.....	7
ART. 11 – PROCEDURA PER OTTENERE LA FRUIZIONE DELLA PRESTAZIONE.....	7
ART. 12 – ATTIVAZIONE D’UFFICIO.....	7
ART. 13 – DEROGHE ALL’IMPOSSIBILITA’ DI EROGARE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.....	
ART. 14 – EFFETTI DI UNA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA.....	8
ART. 15 – MOTIVI DI ESCLUSIONE O REVOCA DALLA PRESTAZIONE PER OMESSE O FALSE DICHIARAZIONI.....	8
ART. 16 – ASSENZA DI RAPPORTI ECONOMICI ED AFFETTIVI TRA PERSONE AI FINI ISEE.....	8
ART. 17 – CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI ED AUTOCERTIFICAZIONI.....	9
ART. 18 – L’ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI.....	9
ART. 19 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEL BISOGNO.....	9
ART. 20 – ATTIVAZIONE SU DOMANDA	10
ART. 21 – ACCESSO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA – URGENZA E FORME DI ISTRUTTORIA ABBREVIATA	10
ART. 22 – ESITO DEL PROCEDIMENTO	10
ART. 23 – LISTA DI ATTESA	11
ART. 24 – VALUTAZIONE MULTI PROFESSIONALE SOCIO SANITARIA	11
ART. 25 – CESSAZIONE PRESA IN CARICO.....	11
ART. 26 – FORME DI TUTELA.....	12
ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	12

CAPO II – SERVIZI E INTERVENTI A TUTELA E A SOSTEGNO DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA

ART. 28 – DESTINATARI.....	12
ART. 29 – TIPOLOGIA E MODALITA’ DELL’INTERVENTO.....	12
ART. 30 – AFFIDAMENTO FAMILIARE.....	12
ART. 31 – RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI.....	13
ART. 32 – ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI.....	13
ART.33 – ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DIVERSAMENTE ABILI.....	14
ART.34- SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI.....	14

CAPO III – SERVIZI E INTERVENTI PER LE PERSONE ADULTE E IN DIFFICOLTA’

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO

ART.35 – DESTINATARI.....	14
ART.36 – INTERVENTI INTEGRATIVI.....	15
ART.37 – INTERVENTI STRAORDINARI	15
ART.38 – INTERVENTI SOSTITUTIVI	16
ART.39 – CRITERI DI AMMISSIBILITA’	16
ART.40 – SEGNALAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO	16
ART.41 – MOTIVI D’ESCLUSIONE	16
ART.42 – AMMISSIONE AL CONTRIBUTO.....	17

CAPO IV- SERVIZI E INTERVENTI PER LE PERSONE ANZIANE E CON DISABILITA’

SEZIONE A – INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE ANZIANE E CON DISABILITA’

ART.43 – CONTRIBUTI MANTENIMENTO IN FAMIGLIA DI INVALIDI 100%.....	17
ART.44 – INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO	17

<i>ART.45 – DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE RISRTETTO E DI NUCLEO FAMILIARE DEI FIGLI</i>	17
<i>ART.46 – TIPOLOGIA E MODALITA' D'INTERVENTO.....</i>	18
<i>ART.47 – MOTIVI DI ESCLUSIONE.....</i>	18
<i>ART.48 – CRITERI DI RIVALSA.....</i>	18
<i>ART.49 – ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD).....</i>	19
<i>ART.50 – TELESOCCORSO.....</i>	19
<i>ART.51 – PASTI A DOMICILIO.....</i>	19
<i>ART.52 – TRASPORTO SOCIALE.....</i>	20
<i>ART.53 – INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI DIURNI SEMI-RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' E ANZIANI.....</i>	20
 CAPO V – DISPOSIZIONI DIVERSE	
<i>ART.54 – UTILIZZO DEI DATI PERSONALI.....</i>	22
<i>ART.55 – DISPOSIZIONI FINALI.....</i>	22
<i>ART.56 – ENTRATA IN VIGORE.....</i>	22

CAPO I –DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Nell'intento di perseguire e rendere operativi i principi costituzionali, come richiamato dall'art. 1 della legge N. 328 del 8.11.2000 che declama:

“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”

Il Comune di Fombio, titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale, tenuto conto della vigente normativa di Stato, della Regione Lombardia e dello Statuto Comunale, con il presente regolamento disciplina le norme che fissano i criteri e le modalità per:

- ❖ la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
- ❖ l'attribuzione di contributi e/o vantaggi economici a carattere preventivo, di sostegno ed assistenziale;
- ❖ l'erogazione di prestazioni e servizi residenziali e non, nonché la definizione dei criteri del concorso degli utenti al costo degli stessi.

Restano, altresì, salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici in materie specifiche.

ART. 2 – FINALITA'

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti la rete delle unità di offerta sociali e l'assetto dei servizi socio-assistenziali, svolge compiti di programmazione e organizzazione dei servizi ed interventi socio-assistenziali a favore dei propri cittadini residenti, nell'intento di perseguire le seguenti finalità fondamentali:

- ❖ prevenire e rimuovere le cause di ordine ambientale, sociale e culturale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio, di lavoro;
- ❖ garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- ❖ assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli utenti;
- ❖ tutelare i minori, favorendone la permanenza in famiglia;
- ❖ tutelare le persone in condizioni di disagio psicosociale o di bisogno economico;
- ❖ promuovere il benessere psicofisico, l'inserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà o diversamente abili e contrastare forme di discriminazione;
- ❖ sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- ❖ favorire l'integrazione degli stranieri e, in particolare, quelli in situazione di disagio;
- ❖ promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

Gli interventi predisposti intendono essere da stimolo all'autonomia personale, sostenendo le capacità individuali sulla base delle risorse personali, parentali e sociali.

ART. 3 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di accesso e di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurati dal Comune di Fombio nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.
2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei richiedenti, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i richiedenti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:
 - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
 - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato da garantire nel territorio regionale;
 - c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

ART. 4 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

Destinatari degli interventi e dei servizi previsti dal presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono:

- 1.i cittadini italiani in possesso di residenza anagrafica nel Comune di Fombio che versino in condizioni di bisogno o siano a rischio sociale, e nel rispetto degli accordi Internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, sempre residenti nel Comune di Fombio;
- 2.i soggetti di passaggio sul territorio del Comune, bisognosi d'interventi d'urgenza e/o di primo soccorso.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è esercitata rivalsa sull'ultimo Comune di residenza per gli interventi che rivestono carattere d'urgenza di cui al corrente punto. Diversamente per gli interventi che non rivestono carattere d'urgenza, sarà cura del Servizio sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza interessato ai fini di concordare un eventuale piano d'intervento le cui spese saranno assunte dall'Amministrazione comunale di competenza.

ART. 5 – FINANZIAMENTO DEI SERVIZI E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata, come previsto dagli artt.6,7 e 8 del DPCM 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o servizio la partecipazione ai costi da parte dell'utenza, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio, salvo che la normativa identifichi le prestazioni come livelli essenziali la cui fruibilità non può essere subordinata alla disponibilità di risorse.

La Giunta Comunale nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio provvede annualmente a determinare:

- ❖ i costi delle varie prestazioni sociali comunali
- ❖ gli interventi comunali soggetti a contribuzione degli utenti
- ❖ le fasce di esenzione o riduzione della predetta contribuzione, sulla base degli indicatori della situazione economica equivalente (ISEE), riferita al nucleo familiare di appartenenza

In mancanza di rinnovo annuale, gli interventi soggetti a contribuzione e le relative fasce ISEE, una volta fissati, restano confermati fino a nuova deliberazione.

In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento della Giunta Comunale, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

ART. 6 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dall'art.3 del D.P.C.M. 159/2013 e sulla base dell'ISEE così come definito dall'art.2 del D.P.C.M. 159/2013.

ART. 7 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)

Il richiedente presenta una dichiarazione sostitutiva unica in riferimento al nucleo familiare di appartenenza. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

ART.8 – DICHIARAZIONE IN CASO DI NUCLEO FAMILIARE RILEVANTE RISTRETTO

In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili medio/gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013 così come modificato dal D.L. 42/2016.

ART.9 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo e quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del DPCM 159/2013 per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, per le prestazioni rivolte ai minorenni e per le prestazioni per il diritto allo studio universitario. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive, così come il figlio maggiorenne ancora studente (ultrattività del minore). Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

ART. 10 – ISEE CORRENTE

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 9 del DPCM del 5 dicembre 2013 n. 159, si prevede la facoltà per il richiedente di presentare un nuovo ISEE corrente qualora la sua condizione economica al momento della richiesta (o rinnovo) della prestazione sia variata:

- ❖ in termini peggiorativi anche per cause diverse da quelle normate dal DPCM (es. sopraggiunta invalidità/disabilità e spese correlate, ecc.)
- ❖ in termini migliorativi (es. avvio lavoro, acquisizione nuovi assegni/indennità, ecc.)
- ❖ la condizione economica sia variata anche prima dei 18 mesi previsti dal DPCM, seppur dopo i 24 mesi della vecchia attestazione;

Al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei, o nel caso di servizi educativi, per la durata dell'intero anno educativo.

ART. 11 – PROCEDURA PER OTTENERE LA FRUIZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di Fombio, da parte del soggetto interessato o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o incapaci, dalla persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale, corredata dalla dichiarazione ISEE.

L'attivazione degli interventi è subordinata alla valutazione del bisogno da parte dei Servizi Sociali Comunali tramite l'Assistente Sociale. I Servizi Sociali, verificata l'ammissibilità della domanda e previa eventuale conferma della disponibilità di fondi, attiva l'intervento richiesto dalla persona.

Nel caso in cui sia necessaria una integrazione alla domanda e la documentazione richiesta non venga prodotta nei termini indicati, verrà prevista l'esclusione dalla prestazione o sarà applicata la quota massima di compartecipazione al costo della prestazione qualora previsto. Di norma l'attestazione ISEE sarà richiesta dai cittadini ai CAF.

ART. 12 - ATTIVAZIONE D'UFFICIO

I Servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico di:

- ❖ adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- ❖ presenza di minori privi di adulti di riferimento
- ❖ situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica.

L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati: medici, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

ART. 13 – DEROGHE ALLA IMPOSSIBILITA' DI EROGARE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Qualora la condizione economica dei richiedenti fosse tale da prevedere l'impossibilità di erogare prestazioni, ovvero di esonerare dall'obbligo di contribuzione al loro costo, e tuttavia fossero presenti nel nucleo condizioni di bisogno urgenti e indifferibili, sono previste le seguenti deroghe:

1. la prestazione o l'esonero dalla contribuzione può essere prevista in deroga alle condizioni economiche con provvedimento motivato in base ad una relazione professionale dei servizi sociali o sociosanitari;
2. la prestazione potrà essere erogata a titolo di prestito a condizione che il beneficiario o un terzo assuma obbligazione di restituzione all'ente erogatore.

ART. 14 – EFFETTI DI UNA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

1. Qualora il richiedente presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. Qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate

ART. 15 – MOTIVI DI ESCLUSIONE O REVOCA DALLA PRESTAZIONE PER OMESSE O FALSE DICHIARAZIONI

Nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, l'Amministrazione è tenuta ad adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, comunicazione motivata di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. L'Amministrazione dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto sia in corso di beneficio della prestazione agevolata che successivamente. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, sarà avviata azione legale nelle sedi opportune.

ART. 16 – ASSENZA DI RAPPORTI ECONOMICI ED AFFETTIVI TRA PERSONE AI FINI ISEE

Il servizio sociale informerà, i richiedenti le prestazioni sociali agevolate, delle facoltà che la normativa vigente (art. 433 C.C.) attribuisce loro rispetto alla possibilità di richiedere sostegno ai parenti tenuti agli alimenti.

In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune:

1. a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero

2. a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
3. ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Nei casi di situazioni non in carico ai propri Servizi Sociali, il Comune di Fombio, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 30 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

ART. 17 – CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI ED AUTOCERTIFICAZIONI

In applicazione di quanto previsto dalla normativa, l'Amministrazione eseguirà tutti i controlli sulle informazioni auto dichiarate dai richiedenti le prestazioni sociali, avvalendosi:

- degli archivi in proprio possesso e degli archivi di altri enti pubblici;
- della facoltà di richiedere accertamenti mirati da parte della polizia locale e della Guardia di Finanza su liste di beneficiari.

Qualora anche soltanto una delle informazioni auto dichiarate risultasse falsa l'Amministrazione presenterà querela all'Autorità Giudiziaria, non attiverà o sospenderà la prestazione, e procederà al recupero di quanto indebitamente percepito o non assunto dai beneficiari come costo.

ART. 18 – L'ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI

1. Il Comune di Fombio garantisce attraverso il servizio di segretariato sociale (per il tramite dell'assistente sociale territoriale) la più ampia informazione in relazione all'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;

2. Attraverso il segretariato sociale viene assicurato l'attività di orientamento e informazione circa la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, sulle modalità di accesso ed i relativi costi.

Al Responsabile del Servizio è affidata la gestione:

- ❖ DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI A TUTELA E A SOSTEGNO DEI MINORI E
- ❖ DELLA FAMIGLIA, (CAPO II)
- ❖ DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI PER LE PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', (CAPO III)
- ❖ DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI PER LE PERSONE ANZIANE E CON DISABILITA' (CAPO IV)

Le funzioni di controllo e verifica sull'attività del servizio vengono esercitate dal Sindaco o dal consigliere con delega ai Servizi Sociali.

ART. 19 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEL BISOGNO

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare comprensiva nel caso di minori in età di obbligo scolastico dell'attestazione di iscrizione ad una scuola statale/paritaria;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;

j) la capacità di aderire al progetto concordato.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

ART. 20 – ATTIVAZIONE SU DOMANDA

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte dell'interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente una responsabilità legale di rappresentanza.

2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune di Fombio assume un modello di domanda, da utilizzare per l'accesso al sistema dei servizi.

3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

ART. 21 – ACCESSO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA – URGENZA E FORME DI ISTRUTTORIA ABBREVIATA

Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'attuazione dell'intervento, previa autorizzazione preventiva, da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 22 – ESITO DEL PROCEDIMENTO

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispone il programma di intervento, concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

2. Per la predisposizione del programma di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno:

- a) gli obiettivi del programma;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del progetto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, determina l'avvio delle attività previste da progetto.
4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.
6. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o da diverse disposizioni regolamentari.

ART. 23 – LISTA DI ATTESA

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- Assenza o indisponibilità di una rete familiare ed amicale
- Famiglie mono-genitoriali
- Situazione di accertata precarietà economica, lavorativa, abitativa e/o sanitaria;
- Famiglie che stanno sostenendo autonomamente un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale in costante mutamento del Comune.

3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

ART. 24 – VALUTAZIONE MULTI PROFESSIONALE SOCIO SANITARIA

In caso di prestazione socio – sanitaria, al fine dell'accertamento della sua effettiva e prevalente natura assistenziale o sanitaria, dovrà essere acquisita idonea perizia medica necessaria per valutare la competenza del Comune in materia di assunzione e/o di integrazione delle rette.

ART. 25 – CESSAZIONE PRESA IN CARICO

Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico delle persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a. raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b. interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c. trasferimento della residenza.

ART. 26 – FORME DI TUTELA

Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:

- a. la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
- b. la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il servizio sociale del Comune di Fombio opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento nonché dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

CAPO II - SERVIZI E INTERVENTI A TUTELA E A SOSTEGNO DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA

ART. 28 – DESTINATARI

Il Comune ha l'obbligo di garantire al minore il diritto di vivere e crescere all'interno della propria famiglia d'origine e la stessa ha il dovere di garantirgli un'adeguata assistenza fisica, psicologica, affettiva, educativa e scolastica.

Qualora la famiglia si trovi in situazione di difficoltà e non sia in grado di fare fronte alle proprie responsabilità nei confronti del minore, il Comune attiva interventi di sostegno o di sostituzione del nucleo familiare e ne sostiene gli oneri.

Il presente Capitolo disciplina i principi e le modalità di erogazione, gestione e attuazione degli interventi a favore di minori:

- ❖ Residenti sul territorio comunale interessati da un provvedimento di allontanamento e di collocamento disposto dall'Autorità Giudiziaria
- ❖ Residenti sul territorio comunale che vivono in condizioni di grave rischio psicofisico e/o relazionale
- ❖ Non residenti, presenti sul territorio comunale, in assenza di una famiglia o di un adulto in grado di prendersene cura ai sensi di legge.

ART. 29 - TIPOLOGIA E MODALITA' DELL'INTERVENTO

Il Comune interviene a tutela dei minori sulla base di un progetto definito dai competenti servizi sociali territoriali, sia esso consensuale o disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Gli oneri, derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, sono sostenuti dal Comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio, ovvero dal comune di dimora, al medesimo momento, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all'anagrafe dei residenti.

ART. 30 - AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare è un intervento che si prefigge di garantire al minore, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui, le cure e gli affetti necessari. L'affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia d'origine del minore, in modo da consentirgli il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha provocato l'allontanamento. Esso si realizza inserendo il

minore in un altro nucleo familiare in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione comunale su proposta del servizio sociale che elabora un progetto di affidamento familiare, avvalendosi di figure professionali (educatore, psicologo, ecc.) previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale ovvero dal tutore. Ove manchi l'assenso dei genitori/esercenti la potestà/tutore, si configura un affidamento giudiziario per il quale provvede il Tribunale per i Minorenni con proprio decreto.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato.

A fronte dell'affido di un minore residente ed in carico al Servizio Tutela Minori con specifico progetto di intervento, il Comune corrisponde agli affidatari un contributo mensile per le spese di mantenimento.

L'entità del contributo viene definita Giunta Comunale che provvede alla determinazione delle quote di compartecipazione alla spesa da parte della famiglia d'origine.

ART. 31 - RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

L'inserimento del minore in struttura è determinato da:

- ❖ Segnalazione e proposta dai Servizi Territoriali competenti all'interno di un progetto complessivo d'intervento sul caso di cui viene data notizia al Giudice Tutelare.
- ❖ Provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i minorenni – Giudice Tutelare) anche su segnalazione e proposte dei Servizi Sociali.
- ❖ Provvedimenti della pubblica autorità in ottemperanza all'art.403 del Codice Civile

L'assunzione dell'onere della retta è a carico del Comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio ovvero del Comune di dimora, al medesimo momento, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all'anagrafe dei residenti.

Nei casi di emergenza e necessità di allontanamento immediato del minore dalla sua famiglia, il Comune provvede, mediante il Servizio di Tutela Minori, all'inserimento del minore presso strutture convenzionate.

Il Comune assume l'onere della spesa prevedendo, secondo i criteri di determinazione dell'ISEE, la compartecipazione da parte dei genitori ai quali non viene meno l'obbligo al mantenimento dei figli.

La Giunta Comunale provvede alla determinazione delle quote di compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza.

Sezione B - SERVIZI A SOSTEGNO DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA

ART. 32 - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

L'assistenza domiciliare minori è un servizio preventivo che ha come obiettivo primario di consentire la permanenza del minore nel proprio ambiente di vita, offrendo un supporto, laddove esistono elementi di rischio di compromissione a vari livelli, per favorire la crescita educativa e sociale dello stesso insieme alla sua famiglia, sostenendola in particolare momenti di difficoltà nella gestione genitoriale.

L'intervento è rivolto a tutti quei nuclei familiari a rischio di emarginazione, caratterizzati da problemi organizzativi, relazionali e/o personali.

L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da un'equipe multidisciplinare nei confronti di minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento educativo avviene nel contesto naturale di vita del minore: all'interno della casa e in altri luoghi ritenuti idonei come spazi ricreativi ed educativi nel contesto territoriale in cui il nucleo familiare vive e promuove l'evoluzione del nucleo familiare affinché raggiunga il massimo dell'autonomia nel compito educativo verso i figli. L'intervento si rivolge ai minori e alle loro famiglie in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria

(intervento di Tutela minorile) ovvero a minori e famiglie a rischio con le quali l'Assistente sociale del Comune concorda un intervento di prevenzione.

Il Comune assume l'onere della spesa prevedendo, secondo i criteri di determinazione dell'ISEE, la compartecipazione da parte dei genitori .

La Giunta Comunale provvede alla determinazione delle quote di compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza.

ART. 33 - ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DIVERSAMENTE ABILI

Il servizio di assistenza educativa ha il compito di offrire assistenza scolastica e supporto educativo per favorire l'integrazione scolastica e per meglio qualificare l'offerta educativa e didattica del minore diversamente abile. Esso non sostituisce l'intervento dell'insegnante di sostegno ma lo integra con specifiche competenze educative ed assistenziali per facilitare il percorso d'integrazione e di autonomia dell'alunno diversamente abile per i quali gli enti accreditati abbiano prodotto una certificazione, ai sensi della normativa vigente, con indicazione della necessità di personale educativo di sostegno per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Il servizio si attiva su richiesta scritta da parte del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza del disabile e/o da parte dei servizi specialistici ed accompagnata dalla diagnosi funzionale e da un progetto di massima. Tale richiesta è comunicata alla famiglia la quale è chiamata a condividere l'intervento ed a formalizzare la richiesta del servizio di assistenza educativa in ambito scolastico.

Il servizio è gratuito ed è erogato nei limiti della disponibilità di bilancio.

ART. 34 – SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Le modalità organizzative e gestionali dei vari servizi scolastici offerti (asilo nido, trasporto scolastico, mensa scolastica, pre e post- scuola, attività scolastiche integrative, ecc.) nonché le modalità di presentazione delle istanze dei richiedenti prestazioni agevolate, vengono definite annualmente nell'ambito del Piano Diritto allo studio .

CAPO III - SERVIZI E INTERVENTI PER LE PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA'

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO

ART. 35 – DESTINATARI

Per intervento di integrazione al reddito si intende un'erogazione di denaro ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

Gli interventi di integrazione al reddito sono finalizzati a far superare temporanei ed imprevisti stati di difficoltà al fine di promuovere l'autonomia delle persone.

Lo stato di bisogno è il requisito indispensabile per la concessione di contributi ed è accertato dall'Assistente Sociale attraverso l'indagine sociale avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali che gli sono caratteristici nonché, se necessario, dalle informazioni ritenute utili reperite anche tramite altri Uffici. L'accertamento dello stato di bisogno tiene conto dei criteri di ammissibilità del presente regolamento; in ogni caso è possibile su motivata relazione dell'Assistente Sociale erogare, con atto della Giunta Comunale, contributi temporanei in situazioni di superamento del minimo vitale o negarli in presenza di minimo vitale

L'ammontare delle risorse economiche, destinate alle finalità espresso nel presente Capo III, è

stabilito mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale in relazione ai limiti di spesa del bilancio comunale.

ART. 36 – INTERVENTI INTEGRATIVI

L'intervento integrativo consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato, l'integrazione del reddito percepito qualora questi non raggiungano il cosiddetto "minimo vitale" (importo definito annualmente dall'Inps) e contemporaneamente si trovino in situazioni di fragilità sociale o a rischio di emarginazione.

La domanda dell'intervento, presentata per iscritto dall'interessato o da un parente (art.433 del Codice Civile) è esaminata dall'Assistente Sociale comunale che si avvale degli strumenti propri della valutazione professionale. La concessione è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato che può prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento. In caso di mancato rispetto del progetto personalizzato si provvederà alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione dell'intervento economico già percepito.

L'intervento è concesso con atto della Giunta comunale, tenuto conto delle risorse economiche disponibili.

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione del proprio reddito successiva al momento della domanda di assegnazione, pena la restituzione di quanto erogato, in caso di accertamento d'ufficio.

L'intervento viene erogato per la durata massima di 6 mesi (eventualmente rinnovabile per altri sei mesi).

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Le modalità di erogazione dell'intervento potranno caratterizzarsi secondo gli obiettivi del progetto e quindi avere scadenze diversificate a seconda delle singole esigenze.

Il rinnovo dell'intervento deve prevedere una relazione di verifica degli obiettivi raggiunti e una riformulazione del progetto personalizzato.

ART. 37 – INTERVENTI STRAORDINARI

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- ❖ come intervento iniziale a sostegno di nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali sono divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionali, gravi e non prevedibili;
- ❖ per sostenere il reinserimento nel tessuto sociale ed in un ambiente di lavoro di individui emarginati;
- ❖ per il ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura
- ❖ per la copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

La domanda dell'intervento è esaminata dall'Assistente Sociale comunale che si avvale degli strumenti propri della valutazione professionale. La concessione è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato che può prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento.

In caso di mancato rispetto del progetto personalizzato si provvederà alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione dell'intervento economico già percepito.

L'intervento economico, avente carattere straordinario, potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

ART. 38 – INTERVENTI SOSTITUTIVI

Il Servizio Sociale Comunale, qualora si verificano situazioni per cui si renda opportuno sostituire gli interventi integrativi e straordinari con benefici non di natura finanziaria, valuterà la modalità di erogazione dei contributi stessi che potrà avvenire attraverso:

- ❖ pagamento diretto di fatture e bollette dei consumi di rete (gas, luce ecc.), di spese per acquisto generi di prima necessità, di canoni di affitto, ecc. o mediante la corresponsione di titoli (voucher/buoni spesa);
- ❖ esonero totale o parziale del pagamento della retta a carico dell'utente per la fruizione di servizi comunali (SAD, pasti a domicilio, trasporto sociale, telesoccorso, ecc.);
- ❖ pagamento di tasse comunali o corrispettivi (tassa rifiuti, canone affitto alloggi comunali, mensa scolastica, rette scuola infanzia, ecc.)
- ❖ eventuale coinvolgimento dei soggetti, tramite progetto redatto dall'Assistente Sociale, nell'esecuzione di lavori di pubblica utilità a compensazione del pagamento di tasse comunali a venire, escludendo la sanatoria di eventuali pendenze con l'ente, quali:
 - ✓ custodia e/o pulizia e piccola manutenzione verde, strade, locali e beni comunali
 - ✓ sorveglianza dinanzi alle scuole all'entrata e uscita degli alunni
 - ✓ assistenza scuolabus
 - ✓ accompagnamento trasporto disabili ed anziani.

Quest'ultima modalità di intervento sarà soggetta ad apposito atto deliberativo assunto dalla Giunta Comunale, che determinerà criteri e condizioni per la sua realizzazione.

ART. 39 - CRITERI D'AMMISSIBILITÀ

Sono ammessi agli interventi sopra indicati coloro che versano in stato di bisogno tenuto conto delle seguenti condizioni:

- ❖ insufficienza del reddito familiare, inteso inferiore al minimo vitale, di tutti i componenti il nucleo familiare;
- ❖ essere privi di patrimonio immobiliare ad eccezione dell'abitazione principale;
- ❖ inesistenza di parenti tenuti agli alimenti;
- ❖ disoccupazione stabile;
- ❖ richieste non ripetute ed abitudinarie

ART. 40 - SEGNALAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Le segnalazioni, che richiedono l'intervento di sostegno economico nei confronti di terzi, potranno essere fatte anche da persone fisiche o da enti pubblici e privati, in forma scritta.

L'Assistente Sociale contatterà la persona segnalata indicando il nominativo della persona o dell'ente segnalante. Nel caso il segnalante ritenga opportuno richiedere di non essere indicato alla persona in situazione di disagio dovrà spiegare il motivo; in questo caso l'Assistente Sociale valuterà l'opportunità di intervenire comunque informando il segnalante.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

ART. 41 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Non sono ammessi al contributo coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- ❖ reddito superiore al minimo vitale;
- ❖ proprietà di beni immobili, salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso, o di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro;
- ❖ a seguito di accertamento esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del codice civile modificato dall'art.163 della legge 151/75) che di fatto vi provvedano;
- ❖ disoccupazione stabile ingiustificata;
- ❖ siano in età lavorativa, iscritti al centro per l'impiego e rifiutino offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;
- ❖ presenza di interventi continuativi operati da altri Enti.

L'Assistente Sociale convoca gli obbligati agli alimenti, quando sono in condizione di provvedervi e nel caso in cui si rifiutino o ritardino il proprio intervento, per informarli dei rispettivi obblighi di legge, nonché richiedere al soggetto interessato all'intervento, di attivare la procedura per l'esecuzione coattiva dell'obbligo, tramite gli organi competenti. Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con obbligo di rivalsa sui soggetti obbligati. A ciascun nucleo di familiari tenuti al mantenimento è lasciata piena discrezionalità di concordare al loro interno la ripartizione degli oneri.

ART. 42 - AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

La concessione di interventi economici in favore di persone fisiche è subordinata all'esito dell'indagine effettuata in fase d'istruttoria da parte dell'Assistente Sociale, che a seguito di ammissibilità all'intervento redigerà, il progetto personalizzato, descrivendo la situazione dell'utente, le motivazioni all'intervento, l'ammontare dell'importo, la tipologia, le modalità di erogazione e la durata del contributo. L'ammissione al contributo avviene, dopo deliberazione della Giunta Comunale, con determina del Responsabile del Servizio nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'ente e nei tempi previsti dal presente regolamento.

CAPO IV - SERVIZI E INTERVENTI PER LE PERSONE ANZIANE E CON DISABILITA'

ART. 43 - CONTRIBUTI MANTENIMENTO IN FAMIGLIA DI INVALIDI AL 100%

L'Amministrazione Comunale garantisce un sostegno economico destinato alle famiglie per la cura ed il decoro dell'anziano od invalido. Il contributo è destinato al cittadino residente nel Comune di Fombio, che assiste od ospita nella propria abitazione un familiare avente età minima di 65 anni ed una percentuale di invalidità del 100%. L'importo dell'assegno è fissato annualmente in €. 1.000,00 da erogare in due momenti distinti: entro il 30 giugno l'acconto di €. 500,00 ed entro il 31 dicembre il saldo di altrettanti €. 500,00. La Giunta Comunale può rivedere annualmente tale importo. L'anziano invalido deve di fatto risiedere nel Comune di Fombio e il contributo viene sospeso in caso di suo ricovero in strutture protette (casa di riposo, ospedale, centro di riabilitazione ecc.).

Il numero massimo degli interventi è di 4.

In caso di ulteriori utenze, l'ammontare annuo equivalente a 4 persone viene suddiviso.

Tale contributo non è assoggettato a verifica annuale del reddito ISEE. Tuttavia, il contributo verrà erogato qualora il nucleo familiare convivente del soggetto beneficiario sia in regola con il pagamento di qualsiasi tributo e/o contributo di compartecipazione di spesa, nonché non sia moroso nei confronti del Comune.

ART. 44 - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO

L'Amministrazione Comunale garantisce un intervento economico a favore di soggetti anziani o con disabilità, parzialmente o totalmente non autosufficienti, residenti nel Comune di Fombio ospiti di strutture residenziali che non risultano in grado di provvedere alla copertura totale o parziale della retta di ospitalità giornaliera.

L'Amministrazione Comunale concede l'intervento economico integrativo qualora la situazione economica dell'utente, del nucleo familiare convenzionale ristretto e dei nuclei familiari dei figli, esaminati in modo separato e preventivo all'inserimento in struttura residenziale, non consentano la copertura integrale della quota giornaliera a carico dell'assistito.

Tale intervento economico integrativo è erogato nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Nei casi di trasferimento di residenza a seguito di inserimento in strutture di ricovero, l'eventuale intervento spetterà al Comune dell'ultima residenza anagrafica.

ART. 45 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE RISTRETTO E DI NUCLEO FAMILIARE DEI FIGLI

Il nucleo familiare convenzionale ristretto è composto dal richiedente, dal coniuge o, in sua assenza, dai genitori, nonché da tutti coloro che, anche non legati da vincoli di parentela, risultano a carico loro o dell'utente ai fini IRPEF. Il coniuge dell'utente fa sempre parte del nucleo familiare convenzionale ristretto, ad eccezione dei casi in cui sussista atto di separazione legale o divorzio.

I nuclei familiari dei figli, considerati ai fini della quantificazione dell'eventuale intervento integrativo, sono quelli di cui fanno parte i figli, gli eventuali generi e nuore ed i relativi familiari a carico ai fini IRPEF. Solo nel caso in cui l'utente non abbia avuto figli, tra i nuclei familiari convenzionali collegati rientrano quelle di cui fanno parte i fratelli le sorelle.

ART. 46 - TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO

La richiesta di fruizione dell'intervento economico comunale deve essere presentata dall'assistito, da colui che ne esercita legalmente la tutela, da un membro del nucleo familiare, sull'apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale. In caso di accertata incapacità dell'assistito e in mancanza dei soggetti suddetti, la richiesta di fruizione sarà curata dall'Assistente Sociale che lo ha in carico e che contemporaneamente provvederà a richiedere alle autorità competenti la nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore.

L'intervento del Comune assume carattere continuativo annuale fino a revoca e viene erogato mediante la liquidazione degli importi relativi dietro presentazione di regolare fattura da parte della struttura ospitante o tramite contribuzione erogata ai tenuti agli alimenti.

ART.47 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistono soggetti obbligati al mantenimento la cui situazione economica sia sufficiente ad assicurare il pagamento della retta di ricovero.

Qualora il ricoverando sia proprietario di abitazione la richiesta non verrà presa in considerazione, fatto salvo che sia in comproprietà e abitata dallo stesso comproprietario.

Qualora il ricoverando sia solo e proprietario di abitazione potrà concordare con l'Amministrazione Comunale una delle sottoelencate forme di garanzia nelle modalità previste dal Codice Civile:

- 1.contratto di rendita vitalizia, ex art. 1872 e ss. del Codice Civile, contro cessione d'immobile a favore dell'Amministrazione. La presente soluzione verrà adottata solo quando l'immobile rivesta particolare interesse, per l'Amministrazione stessa, sotto il profilo patrimoniale.
- 2.Dichiarazione privata di debito, atta a garantire il Comune del diritto pieno ed esclusivo al soddisfacimento del credito vantato ex art. 498 C.C. Tale dichiarazione dovrà essere redatta nelle forme di legge;
- 3.donazione, ex art. 769 C.C.;
- 4.ipoteca volontaria, ex art. 2821 C.C. e ss., mediante la quale l'Amministrazione limita il potere dispositivo sull'immobile.

Quanto previsto ai punti 1, 2, 3, 4 dovrà essere formalizzato con apposito atto; dovrà, inoltre, essere certificato da un medico e/o da un notaio il pieno possesso delle capacità di intendere e volere del sottoscrittore.

ART. 48 - CRITERI DI RIVALSA

Il ricoverando è tenuto a concorrere al costo del servizio, in rapporto alle proprie condizioni economiche e patrimoniali. A tal fine concorrono alla formazione della situazione economica e patrimoniale anche categorie di entrate diverse da quelle considerate imponibili ai fini IRPEF, quali rendite, indennità (fra cui quelle di accompagnamento), sussidi, assegni di mantenimento ecc.

Nel caso il ricoverando contribuisca al pagamento della retta di ospitalità con l'intero suo reddito, è riservata alla disponibilità dello stesso una quota mensile pari ad €. 80,00 per esigenze personali.

Per il calcolo relativo al reddito e patrimonio dei tenuti agli alimenti:

- 1.si calcola la situazione economica equivalente del nucleo familiare dei parenti obbligati del richiedente la prestazione;
- 2.la quota non coperta dal reddito del richiedente la prestazione e per la quale si chiede l'intervento comunale, verrà suddivisa, in uguale misura, tra tutti i parenti obbligati per legge, se esistono, o resterà a totale carico dell'Amministrazione Comunale;
- 3.i parenti obbligati concorreranno sulla quota, suddivisa in conformità al punto 2 del presente articolo, in base alla propria situazione economica nella misura percentuale definita dalla Giunta Comunale;

4.l'eventuale eccedenza sarà la quota integrativa a carico del Comune.

Il soggetto beneficiario e i parenti tenuti agli alimenti, hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione del proprio reddito successiva al momento della domanda di assegnazione.

ART. 49 - ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'anziano o con disabilità riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio ha lo scopo di favorire il mantenimento dell'anziano nel proprio nucleo familiare assicurando gli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio.

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- ❖ cura della persona e dell'abitazione;
- ❖ preparazione dei pasti;
- ❖ prestazioni di lavanderia;
- ❖ disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- ❖ promozione della socializzazione e dell'autonomia;
- ❖ azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- ❖ quant' altro si convenga necessario tra gli operatori, l'Assistente Sociale, il coordinatore del servizio e le richieste dell'utente.

L'attivazione del servizio avviene dietro istanza dell'utente e tiene conto delle risorse familiari e delle condizioni economiche dell'interessato.

La Giunta Comunale provvede alla determinazione delle quote di compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza.

ART. 50 – TELESOCORSO

Il servizio di Telesoccorso è rivolto in particolare ad anziani soli o persone di qualsiasi età che vivono sole, con problemi di salute e/o in condizioni precarie per assicurare un monitoraggio 24 ore su 24 attraverso una strumentazione elettronica collegata ad un'associazione/azienda che, in caso di necessità, attiva l'intervento dei familiari, del vicinato o di altre persone indicate come soccorritori.

La richiesta di fruizione del servizio deve essere presentata dall'assistito o da un membro del nucleo familiare sull'apposito modello predisposto dall'ufficio Servizi Sociali.

L'utente verrà informato sulle condizioni operative ed economiche relative alla fruizione del servizio, che sono a completo carico dell'utente.

ART. 51 - PASTI A DOMICILIO

L'intervento fornisce un servizio di consegna pasti a domicilio a mezzo appalto con ditte specializzate individuate mediante gara d'appalto, nei giorni della settimana dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni di festività.

I destinatari sono persone anziane o parzialmente/totalmente non autosufficienti.

Il servizio di fornitura pasti a domicilio persegue il fine di consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale.

Per accedere al servizio è necessario presentare una richiesta, mediante la relativa modulistica, all'ufficio servizi sociali del Comune.

Per accedere al servizio di consegna pasti a domicilio, gli utenti sono chiamati alla copertura totale del costo dello stesso.

ART. 52 – TRASPORTO SOCIALE

Il servizio di trasporto sociale erogato dal Comune di Fombio, consiste nel trasporto e accompagnamento di persone anziane e adulti con disabilità (solo se accompagnati da familiari), che si trovino anche temporaneamente in situazione di difficoltà essendo privi di idonea rete familiare o non possano utilizzare né autonomamente né accompagnati i mezzi pubblici.

Il servizio di trasporto sociale è finalizzato a facilitare:

- ❖ l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi;
- ❖ il raggiungimento di centri diurni a gestione diretta o convenzionata per anziani, disabili o persone in situazione di difficoltà;
- ❖ l'espletamento di commissioni relative alla vita quotidiana che la persona non è in grado di effettuare autonomamente;
- ❖ l'attuazione di progetti sociali individuali concordati con i Servizi Sociali;

Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma individuale che collettiva, a seconda delle esigenze e della destinazione, e la contribuzione, nel caso di trasporto collettivo, sarà calcolata sempre singolarmente. La richiesta deve essere presentata all'Ufficio Comunale Servizi Sociali che verificherà lo stato del bisogno, la modalità di intervento e l'impossibilità di reperire soluzioni alternative (mancanza di familiari in grado di provvedere al trasporto, impossibilità di fruire di mezzi pubblici). Il servizio di trasporto sociale fornito dal Comune si avvale di volontari iscritti all'Albo comunale dei Volontari, per cui verrà attivato solo in presenza di tali figure e compatibilmente con la disponibilità degli automezzi di proprietà comunale utilizzati per il trasporto.

I richiedenti sono tenuti al pagamento per intero della quota prevista in base al percorso che deve essere effettuato e che è definito mediante delibera di Giunta comunale.

ART. 53 – INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI DIURNI SEMI-RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' E ANZIANI

L'Amministrazione Comunale garantisce un intervento economico a favore di soggetti anziani e/o con disabilità, parzialmente o totalmente non autosufficienti, residenti nel Comune di Fombio ospiti di strutture diurne che non risultano in grado di provvedere alla copertura totale o parziale della retta di ospitalità giornaliera.

Per integrazione retta s'intende un intervento economico finalizzato alla copertura, parziale o totale, della quota socio-assistenziale e si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica del beneficiario.

La finalità dell'intervento è quello di consentire l'accesso alle strutture diurne per anziani e per persone con disabilità, quando valutato opportuno e coerente con il bisogno da parte del servizio sociale comunale, come percorso assistenziale integrato nell'ambito di un progetto personalizzato, anche alle persone che non sono in grado di sopportare interamente il costo del servizio.

I servizi diurni per persone con disabilità:

• **Centro Diurno per Disabili**

Il Centro Diurno per Disabili (CDD) accoglie persone maggiorenni con disabilità grave dipendenti da qualsiasi causa, di norma fino ai 65 anni; può altresì ospitare soggetti minori d'età solo in presenza di specifiche condizioni stabilite dalla normativa di riferimento.

All'interno del Centro vengono svolti interventi finalizzati alla crescita evolutiva dei soggetti inseriti nella prospettiva di una loro progressiva e costante socializzazione, con l'obiettivo, da un lato, di sviluppare le capacità residue, dall'altro di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti. Gli ospiti trovano nel CDD una struttura di appoggio alla vita familiare. Vengono svolte attività educative e animative diversificate, assistenziali, riabilitative e socio sanitarie che, integrandosi, concorrono alla promozione della qualità di vita della persona.

• **Centro Socio Educativo**

Il Centro Socio Educativo (CSE) è una struttura diurna polivalente, rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, ad esclusivo carattere sociale in cui vengono organizzati differenti moduli specifici per tipologia di intervento socio educativo e/o socio animativo finalizzati:

- ❖ All'autonomia personale
- ❖ Alla socializzazione
- ❖ Al mantenimento del livello culturale
- ❖ A favorire l'inserimento socio occupazionale e lavorativo

Il centro Socio Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzati a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita il più possibile autonoma ed integrata

• Servizio di Formazione all'Autonomia

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA) è un servizio sociale territoriale rivolto a persone con disabilità che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale. E' caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati sotto il profilo temporale e condivisi con la famiglia, pertanto l'organizzazione richiesta deve rispondere a requisiti di flessibilità che consentano ad ogni persona accolta di raggiungere il maggior grado di autonomia possibile.

• Centro Diurno integrato per le persone anziane

Il Centro Diurno Integrato (CDI) è un servizio per anziani che opera in regime diurno, in grado di fornire un regolare supporto a situazioni precarie, in alternativa al ricovero a tempo pieno. Pertanto il CDI si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali. Si rivolge prevalentemente a soggetti anziani che presentano vari livelli di compromissione dell'autosufficienza ed ha la finalità di contribuire al miglioramento delle qualità della vita dell'anziano e di sostenere le famiglie che assistono anziani parzialmente o non totalmente autosufficienti, in alternativa al ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

L'organizzazione dei servizi CDD, CSE, SFA e CDI garantisce il coinvolgimento e la partecipazione attiva della persona e della sua famiglia, al percorso socio educativo stabilito nel progetto individualizzato.

Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato vengono realizzate avvalendosi prevalentemente delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.

La durata e l'intensità dell'intervento variano in relazione agli obiettivi da raggiungere o raggiunti e sempre in base al progetto individualizzato che pertanto deve prevedere momenti intermedi di verifica e di eventuale riprogettazione.

Per accedere agli interventi è necessario presentare una richiesta, mediante la relativa modulistica, presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fombio.

I destinatari degli interventi sono i cittadini con disabilità residenti nel Comune di Fombio inseribili e/o inseriti in strutture riconosciute unità d'offerta sociali e/o socio-sanitarie convenzionate.

Il Comune assumerà per intero il costo per l'accesso ai servizi diurni per disabili prevedendone il parziale recupero dall'utenza sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente socio sanitaria (ISEE socio sanitario).

La Giunta Comunale provvede alla determinazione delle quote di compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza.

E' fatta salva la facoltà della famiglia di non presentare ISEE socio sanitario e di non avvalersi della compartecipazione alla spesa prevista dal Comune sostenendo l'onere per la retta massima prevista per l'intervento, qualora la stessa dichiari mediante la sottoscrizione di apposito atto di impegno di avere le disponibilità economiche sufficienti a sostenere il costo del ricovero.

CAPO V - DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 54 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune e nel rispetto del GDPR 679/16. È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

ART. 55 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme nazionali e regionali vigenti in materia. Si ritengono abrogati tutti gli atti in contrasto con il presente regolamento.

ART.56 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione.